



137/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 79264**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

la Sig.ra **XX** (C.F. omissis), nata a omissis, il omissis, ed ivi residente in via omissis, n. omissis, rappresentata e difesa, come da procura rilasciata su foglio separato telematicamente unito al ricorso da considerarsi in calce al ricorso medesimo ai sensi dell'art. 18, comma 5, D.M. n. 44 del 2011 e s.m.i., dall'Avv. Martina Grimaldi (C.F. GRMMTN88S60G568X, p.e.c. martinagrimaldi@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima sito in Roma, in via Savoia, n. 86, e che

dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni
riguardanti il procedimento *de quo* al numero di fax
06/8548983 ed all'indirizzo p.e.c.
martinagrimaldi@ordineavvocatiroma.org;

- *ricorrente* -

CONTRO

- **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**,
(C.F. 80078750587) con sede legale in Roma, in Via
Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale
rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso
nel presente giudizio dall'Avv. Flavia Incletolli
(C.F. NCLFLV62T42H501M,
pec:avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it, fax
06.94527726) ed elettivamente domiciliato in Roma,
via Cesare Beccaria, n. 29, giusta procura generale
alle liti per atto del Notaio Dott. Roberto Fantini
in data 22.3.2024, allegata alla memoria di
costituzione;

- *resistente* -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Udite all'udienza del 12 marzo 2025, celebrata con
l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola
Venanzini, l'Avv. Martina Grimaldi per la parte
ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per l'I.N.P.S.;

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 21 dicembre 2021 parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto:

a. all'applicazione in favore della ricorrente del sistema retributivo, in luogo di quello misto, con condanna dell'I.N.P.S. al ricalcolo della pensione ed alla riliquidazione alla luce del nuovo quadro D reso dalla datrice di lavoro con comunicazione del 17.12.2021 prot. n. 46752, con corresponsione in favore della ricorrente di tutte le somme dovute e non percepite, maggiorate di interessi di mora, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;

b. al ricalcolo del trattamento di fine servizio e all'immediato pagamento del trattamento di fine servizio, maggiorato degli interessi al tasso legale a far data dal 01.07.2021, con condanna dell'I.N.P.S. al ricalcolo del trattamento di servizio ed all'immediato pagamento dello stesso con corresponsione in favore della ricorrente di tutte le somme dovute e non percepite, maggiorati di interessi di mora, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e competenze del giudizio.

2. Con la memoria di costituzione, depositata in data 24 aprile 2024, l'I.N.P.S. ha comunicato di aver provveduto a riliquidare la pensione, riconoscendo quanto domandato dalla parte ricorrente, a valere sulla rata di giugno 2023, ed ha chiesto, in ordine alla domanda di riliquidazione del trattamento di fine servizio, di dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in favore del Tribunale ordinario e di dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico, compensando le spese di lite.

3. In esito all'udienza del 15 maggio 2024, questo giudice, con ordinanza in data 20 maggio 2024, n. 81/2024, ordinava all'I.N.P.S. di depositare, entro 120 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza:

- a. la determina di riliquidazione di pensione, arretrati ed interessi, in esito a quanto domandato da parte ricorrente;
- b. una relazione illustrativa che fornisse dettagliata evidenza, esponendo anche i relativi conteggi, in ordine sia alla predetta riliquidazione sia al sistema (retributivo o misto) applicato;

c. la prova dell'avvenuto pagamento dei predetti importi,

rinviano all'udienza odierna per la prosecuzione del giudizio.

4. In data 23 maggio 2024 l'I.N.P.S. dava esecuzione alla predetta ordinanza, depositando prova dell'effettivo pagamento, a valere sulla rata di giugno 2023, delle somme in contestazione.

5. In data 17 gennaio 2025 parte ricorrente depositava memoria con cui dava atto che l'I.N.P.S. aveva provveduto all'effettivo pagamento delle somme in contestazione e chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con la condanna di controparte alle spese.

6. All'udienza odierna entrambe le parti hanno confermato la richiesta di cessazione della materia del contendere e la parte ricorrente ha formulato a verbale rinuncia alla domanda relativa al TFS, esulando dalla giurisdizione di questa Corte; l'I.N.P.S. ha accettato detta rinuncia.

DIRITTO

1. Deve essere dichiarato il parziale difetto di giurisdizione, mentre per il resto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

2. In via pregiudiziale, in relazione alla domanda relativa alla determinazione del TFS, essendo intervenuta in udienza rinuncia da parte ricorrente con contestuale accettazione di controparte, deve essere dichiarata la regolarità delle menzionate rinuncia e accettazione, ai sensi dell'art. 110, comma 6, c.g.c..

Per l'effetto, in relazione alla predetta domanda, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 110, commi 7 e 8, c.g.c., l'estinzione (parziale) del processo senza darsi luogo a pronuncia sulle spese.

3. In relazione alle domande inerenti al trattamento pensionistico, preso atto della concorde richiesta avanzata in tal senso dalle parti, sulla base del riconosciuto integrale il completo pagamento delle somme dovute dall'I.N.P.S., in esito al deposito del ricalcolo della pensione per cui è causa e della prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto, comprensivo di accessori di legge, sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente a fronte dell'integrale soddisfazione della propria pretesa.

Pertanto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.

4. In considerazione di quanto precede, sussistono i presupposti per definire la lite con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167, comma 4, c.g.c..

5. Posto che la definizione del giudizio, per quanto non oggetto di rinuncia, avviene solo decidendo su questioni pregiudiziali - tale deve ritenersi la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: cfr. Cass. civ., sez. 3^a, 16.2.2023, n. 4951 -, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

6. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

a. in relazione alla domanda inerente alla corresponsione del trattamento di fine servizio, dichiara l'estinzione del processo;

b. in relazione alle domande inerenti al trattamento pensionistico, dichiara la cessazione della materia del contendere;

- c. compensa le spese del giudizio;
- d. nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12
marzo 2025.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13.03.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI
CONTI
13.03.2025
11:00:17
GMT+01:00